



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARI**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 10 – Verona, 26 novembre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Dicembre 2020 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Ottobre 2020 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: Cambi mese di Ottobre 2020 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Nuovi obblighi d'etichettatura degli imballaggi Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sostanze pericolose/Reach – Database scip, data apertura, info faq e infografiche Pag. 7
- Emergenza Covid-19 – Numero verde comune di Verona Pag. 8
- Emergenza Covid-19/DPI – INAIL – Procedura di validazione in deroga DPI:
pubblicato l'elenco dispositivi autorizzati ai produttori Pag. 8
- Emergenza Covid-19 – INAIL, Covid-19 – Sorveglianza sanitaria eccezionale Pag. 9
- Emergenza Covid-19 – INAIL, valutazione temperatura corporea con termometri IR
durante la pandemia da nuovo coronavirus Sars-Cov2 Pag. 10
- ADR – Trasporto merci pericolose su strada, accordi internazionali di deroga Pag. 11
- Sicurezza Lavoro/RLS – Nota INAIL del 23 novembre 2020 – Nomina rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza Pag. 12
- Emergenza Covid-19 – Ordinanza Regione Veneto n. 156 del 24 novembre,
ulteriori misure Pag. 12
- Emergenza Covid-19 – Ordinanza Regione Veneto n. 158 del 25 novembre,
ulteriori misure Pag. 16
- Albo Gestori Ambientali – Rinnovo iscrizioni categoria 2bis, disponibile la videoguida Pag. 16
- Ambiente – Comune di Verona, presentazione telematica pratiche ambientali Pag. 17
- Sicurezza Lavoro – Nuovo documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto Pag. 18
- Reach/CLP – Regolamento delegato 2020/1676, modifiche all'articolo 25 del CLP
pitture personalizzate (despocke paints) Pag. 20

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 21

SCADENZARIO DICEMBRE 2020

10.12.2020 ⇒ INVIO MODELLO 770/2020

Presentazione della dichiarazione annuale in modalità telematica con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2019

16.12.2020 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.12.2020 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.12.2020 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di novembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.12.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2020**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 (pari a L. 50.000) il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.12.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di novembre (cod. 1040). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di novembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.). L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2020 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale.
- 3848 addizionale comunale. Saldo.
- 3847 addizionale comunale. Acconto.
- L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.12.2020 ⇒ IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIVALUTAZIONE DEL TFR – VERSAMENTO DELL'ACCONTO:
scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva "con codice 1712" sulla rivalutazione del fondo del trattamento di fine rapporto maturato.
L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.
La rivalutazione, soggetta ad imposta sostitutiva all'17%, prevede il versamento del saldo entro il 16 febbraio 2021.

16.12.2020 ⇒ IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (IMU):
scade il termine per il versamento del saldo IMU dovuta per l'intero anno 2020 dedotto l'acconto versato.

16.12.2020 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):
scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora calcolati con maturazione giorno per giorno.
La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.
La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.
Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.
Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.
Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.
Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).
Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

28.12.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:
scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:
- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2020**.
La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane esclusivamente in via telematica.

28.12.2020 ⇒ VERSAMENTO ACCONTO IVA:

scade il termine per il versamento dell'acconto Iva.

**31.12.2020 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI -
VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° dicembre 2020;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° dicembre 2020.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23);
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23);
- presso un ufficio postale (mod. F23).

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- 107T – contratti di locazione – intero periodo.

31.12.2020 ⇒ DICHIARAZIONE IMU:

scadono i termini per la presentazione della dichiarazione Imu.

31.12.2020 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di novembre 2020.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI OTTOBRE 2020

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di OTTOBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
OTTOBRE	2019	/	OTTOBRE
			2020
			-0,4%
			-0,3%

- Variazione biennale:

			75%
OTTOBRE	2018	/	OTTOBRE
			2020
			-0,4%
			-0,3%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4			2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,8	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI OTTOBRE 2020

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di OTTOBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	COD. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6521
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5559
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4424
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	123,8891
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,9220
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,90741
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1775
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,3967
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0739

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

NUOVI OBBLIGHI D'ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI

Si informano gli associati che il Decreto Legislativo n. 116/2020, al comma 3, lettera c) dell'articolo 3, ha apportato sostanziali modifiche al comma 5 dell'articolo 219 del Codice dell'Ambiente, per quanto riguarda i “criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

Ciò sta a significare che, **dal 26 settembre 2020**, tutti gli imballaggi debbano essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle normative UNI applicabili.

Tutto questo allo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, oltre che per fornire ai consumatori una corretta informazione sulla destinazione finale degli imballaggi stessi.

Inoltre, diventa obbligatoria l'identificazione del materiale di composizione degli imballaggi ai sensi della Decisione 97/129/CE.

Si segnala, inoltre, che il CONAI ha pubblicato il tool e-tichetta, che può essere visitato al link : [http:// e-tichetta.Conai.org](http://e-tichetta.Conai.org). All'interno di questo sito sarà creata un'apposita area dedicata alle buone pratiche di etichettatura ambientale degli imballaggi che potrebbero essere interessanti per tutte le aziende interessate.

L'Ufficio Affari Generali è a disposizione per eventuali chiarimenti.

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH DATABASE SCIP, DATE APERTURA, INFO FAQ E INFOGRAFICHE

Fonte ECHA

Il database SCIP è formalmente aperto per la presentazione delle notifiche, a partire dal 28 ottobre 2020. L'obbligo di presentare i dati SCIP entrerà in vigore dal 5 gennaio 2021, come delineato nella Direttiva Quadro sui rifiuti.

Pertanto le aziende europee che si identificano come fornitori di articoli possono presentare le proprie notifiche (ai sensi della Direttiva UE 2018/851) per gli articoli che contengono sostanze di Candidate List > 0,1%.

Si ricorda che la Direttiva UE 2018/851 ha modificato l'art. 33, par. 1 del Regolamento REACH stabilendo che tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze di Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% devono non solo informare il destinatario dell'articolo sulla presenza delle sostanze di Candidate List contenute e sulle misure di uso sicuro da adottare, ma devono anche notificare ad ECHA tali informazioni (e non solo) all'interno del Database SCIP.

L'obbligo di notifica presso il Database SCIP decorre a partire dal 5 gennaio 2021: a partire da tale data ogni articolo immesso sul mercato da un fornitore business-to-business dovrà essere correttamente notificato prima di essere fornito al destinatario.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina [ECHA dedicata allo SCIP](#), o [consultare le Q&A](#).

ECHA ha inoltre messo a disposizione il [Manuale](#) sui requisiti per la notifica SCIP e delle [infografiche](#) per spiegare i principali obblighi e definizioni.

EMERGENZA COVID-19 NUMERO VERDE COMUNE DI VERONA

Torna operativo il numero verde del Comune di Verona per rispondere ai cittadini e chiarire i dubbi sull'emergenza Coronavirus:

numero **800 644 494**

dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18

In particolare, **per supportare l'Ulss9 Scaligera** nelle attività d'informazione, tramite il numero verde è ora possibile acquisire anche indicazioni pratiche rispetto a tamponi, isolamento o tempistiche per il rientro a scuola e lavoro.

Basta quindi chiamare l'**800 644 494** per ricevere, da un call center adeguatamente formato, tutte le informazioni. Come già avvenuto durante il periodo di lockdown di marzo-maggio, infatti, **l'assistenza telefonica del Comune è a disposizione per chiarire i dubbi e per avere informazioni** su eventuali variazioni e modifiche dei servizi erogati sul territorio, apertura al pubblico degli uffici comunali e per dare ogni altra notizia utile in riferimento alle misure attivate per contenere il contagio da Covid-19.

Nel caso in cui gli operatori non fossero in grado di dare una risposta immediata ai quesiti, verranno raccolte le informazioni precise e gli utenti saranno richiamati.

EMERGENZA COVID-19/DPI – INAIL PROCEDURA DI VALIDAZIONE IN DEROGA DPI: PUBBLICATO L'ELENCO DISPOSITIVI AUTORIZZATI AI PRODUTTORI

Fonte www.inail.it

Pubblicato l'11 novembre 2020 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati ai produttori con la procedura di validazione in deroga.

È disponibile nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19" l'elenco aggiornato dei dispositivi autorizzati ai produttori ai sensi dell'art. 66 bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

È possibile consultare il documento in "Elenco dei dispositivi autorizzati - produttori", collegandosi al nostro sito www.apiverona.it nella pagina dedicata: [Validazione in deroga DPI Covid-19](#).

L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.

EMERGENZA COVID-19 – INAIL, COVID-19 SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Fonte www.inail.it

L'Inail comunica che, a decorrere dal 5 novembre 2020, è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l'inoltro delle **richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale**, in vigore sino al 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Questo il Comunicato dell'Istituto:

fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 D.L. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

EMERGENZA COVID-19 – INAIL, VALUTAZIONE TEMPERATURA CORPOREA CON TERMOMETRI IR DURANTE LA PANDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV2

Fonte www.inail.it

Reso disponibile da Inail sul proprio sito un documento con il quale sono fornite indicazioni sulle corrette procedure di utilizzo dei termometri infrarossi senza contatto, utilizzati per il controllo della temperatura corporea nella fase di accesso a luoghi pubblici e privati.

La gestione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha reso indispensabile l'adozione di misure di carattere sia generale sia specifico per fronteggiare la diffusione epidemica.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio, con uno specifico Protocollo dedicato agli ambienti di lavoro, è stata prevista tra le misure di prevenzione la possibilità di controllare la temperatura corporea per il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro. Misura che punta a garantire anche la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il documento fornisce indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea, il corretto metodo di utilizzo dello strumento e le possibili fonti di errore.

Il documento richiama l'applicazione nei luoghi di lavoro del protocollo del 24 aprile 2020, in particolare ove prevede che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

La misurazione della temperatura è uno dei primari strumenti di prevenzione da attuare contro la diffusione dell'infezione e resta fondamentale la responsabilità di ogni persona nel provvedere al controllo della propria temperatura e all'identificazione di ogni eventuale sintomatologia da Covid.

La scheda indica gli strumenti da scegliere, i termometri infrarossi e come utilizzarli, superficie e ambiente di misurazione, la doppia misurazione: “è fortemente sconsigliato l’uso di strumenti non specificamente approntati per l’uso umano, dovendo preferirsi, invece, termometri IR con certificazione CE, in accordo al regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) o Direttiva 93/42/CEE (MDD), aventi grado di precisione medica II a/b (annex V)”.

La scheda contiene una slide finale che riassume il processo di misurazione: il chek point, la rilevazione con IR, la gestione delle persone con temperatura superiore ai 37,5 gradi.

ADR

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA, ACCORDI INTERNAZIONALI DI DEROGA

Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi. Alcuni di essi sono volti a fronteggiare le problematiche connesse con pandemia da Covid-19 nel settore dei trasporti.

M329 L’Accordo M329 è la prosecuzione dell’Accordo M287, già sottoscritto dall’Italia nel 2016 e scaduto il 1° agosto 2020; riguarda alcune semplificazioni per il trasporto di rifiuti, in particolare per la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto.

M330 E’ un’estensione dell’Accordo M324 già sottoscritto nel mese di Aprile scorso; riguarda i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR. Viene prorogata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra il 1° marzo e il 1° febbraio 2021; gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.

Ulteriori informazioni e testi degli Accordi sul sito web dell’ONU:

<http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html>

SICUREZZA LAVORO/RLS NOTA INAIL DEL 23 NOVEMBRE 2020 NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'Inail in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute alle Sedi territoriali e alla scrivente Direzione relative all'argomento in oggetto, ha ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti.

Come noto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail, e per il suo tramite, al Sinp di cui all'art. 8 del medesimo D.Lgs., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al fine di consentire ai datori di lavoro l'adempimento telematico del predetto obbligo, l'Istituto ha realizzato il servizio "Dichiarazione RIs", disponibile sul portale www.inail.it nella sezione Servizi Online secondo le modalità descritte nelle Circolari riguardanti l'argomento in oggetto e nel relativo manuale operativo scaricabile dal portale istituzionale nella sezione Supporto – Guide e manuali operativi – Prevenzione.

Il servizio - già disponibile per le Aziende assicurate Inail e per le Amministrazioni statali in gestione conto stato - consente l'inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione mentre successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Risulta invece preclusa la possibilità di cancellare ovvero eliminare i nominativi inseriti.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA REGIONE VENETO N. 156 DEL 24 NOVEMBRE, ULTERIORI MISURE

Pubblicata sul Bur n. 178 del 24 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020; si segnalano in particolare le seguenti misure:

1. Misure di carattere generale e relative agli esercizi di commercio al dettaglio

È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; **l'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando**

ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell'esercizio in caso di plurime contestuali violazioni

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, **al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate,** tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.

Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all'apposita scheda dell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che **presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi;** la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

- esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del DPCM 3.11.2020;
- esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
- esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:

- è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
- garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze

di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

2. Misure riguardanti i medici di medicina generale

I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza.

Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

Nell'allegato 1 suddetto in particolare è previsto per i Medici di Medicina Generale quanto segue:

Gestione dell'esito del tampone rapido

In caso di esito positivo: il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato del percorso seguente. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, valuta le condizioni cliniche, e dispone la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell'esito del tampone di conferma, quando previsto. Il Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto

In caso di esito negativo: è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:

- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
- dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale.

La disposizione della misura della quarantena così prevista (*primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all'allegato 1*) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del Decreto Legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.

3. Misure relative ai pediatri di libera scelta

I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell'allegato 2) della presente ordinanza.

Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

Nell'allegato 2 suddetto in particolare è previsto per i Pediatri di Libera Scelta quanto segue:

Gestione dell'esito del tampone rapido

Il PLS che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del pediatra.

In caso di esito positivo: il Pediatra di Libera Scelta che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito al genitore/rappresentante legale ed informa l'interessato del percorso conseguente, registra l'esito positivo, valuta le condizioni cliniche e dispone la misura contumaciale (isolamento domiciliare fiduciario) contestualmente attraverso il sistema informativo in attesa dell'esito del tampone di conferma, se previsto. Il PLS prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto 2. Invita a rivolgersi al proprio PLS se il tampone è stato eseguito da altro PLS.

In caso di esito negativo: è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica

I Pediatri di Libera Scelta, per i propri assistiti testati nel proprio studio o da altri PLS nelle sedi dedicate secondo il presente accordo:

- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
- per i contatti stretti familiari di caso confermato di Covid-19 da loro individuati annota sul sistema informativo le generalità ed i recapiti.

La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell'art. 1, commi 6 e 7, D.L. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- la Delibera
- l'Allegato 1
- l'Allegato 2

EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA REGIONE VENETO N. 158 DEL 25 NOVEMBRE, ULTERIORI MISURE

Publicata sul Bur n. 179 del 25 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 25 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza Covid-19.

L'Ordinanza contiene una modifica parziale dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020; in particolare in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

- esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del DPCM 3.11.2020;
- esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

Sono confermate, per il resto, tutte le disposizioni dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020.

Il testo del Provvedimento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ALBO GESTORI AMBIENTALI RINNOVO ISCRIZIONI CATEGORIA 2BIS, DISPONIBILE LA VIDEOGUIDA

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell'iscrizione è decennale.

Il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.

Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu "Pratiche Telematiche" della vostra area riservata su questo sito web.

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014).

Prima dell'invio della domanda di rinnovo, si invita l'impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

AMBIENTE

COMUNE DI VERONA, PRESENTAZIONE TELEMATICA PRATICHE AMBIENTALI

Fonte Comune di Verona

Si ricorda che la presentazione di pratiche ambientali avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale impresainungiorno.gov.it. L'istanza si genera all'interno del portale e si sviluppa attraverso una compilazione guidata.

Accedi alla piattaforma impresainungiorno.gov.it

All'interno della piattaforma è disponibile un manuale utente con le informazioni sull'utilizzo della piattaforma stessa e un supporto per trovare istruzioni, FAQ, tutorial e i contatti per l'assistenza, anche telefonica, a cura di InfoCamere.

Per informazioni specifiche per il comune di Verona è possibile scaricare la Guida alla presentazione di pratiche tramite Impresainungiorno per il Comune di Verona.

Per una **corretta presentazione** si consiglia prima di consultare i seguenti editoriali:

Rumore

- Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
- Istanza di nulla osta sulla documentazione di impatto o clima acustico
- Segnalazione certificata di deroga ai limiti per cantieri edili

Scarichi

- Autorizzazione agli scarichi domestici e assimilabili ai domestici in corpo recettore diverso dalla fognatura
- Rinnovo autorizzazione agli scarichi domestici (AE \geq 50) e assimilabili a domestici in corpo recettore diverso dalla fognatura

SICUREZZA LAVORO

NUOVO DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Fonte SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha recentemente pubblicato il Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, che aggiorna il precedente "Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali".

Il "Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA" è una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa in materia.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) - operativo dal 14 gennaio 2017 - costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Sono diversi i compiti che la legge attribuisce al nuovo soggetto: attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca, supporto tecnico-scientifico, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali, etc.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

2. IL SISTEMA AGENZIALE ED IL RISCHIO AMIANTO

3. AMIANTO E NORMATIVA

3.1. Generalità sull'amianto

3.2. La normativa di riferimento

4. ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO SUL TERRITORIO

4.1. Misure comuni a tutte le attività di sopralluogo e campionamento

4.2. Attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto

4.2.1. Precauzioni per il campionamento

4.2.2. Rischi individuati

4.2.3. Dispositivi di protezione individuali

4.3. Attività in cantieri di bonifica di MCA friabili (cantieri confinati)

4.3.1. Accesso al cantiere di bonifica

4.3.2. Procedure di accesso (secondo D.M. 6 settembre 1994)

4.3.3. Precauzioni per il campionamento

4.3.4. Rischi individuati

4.3.5. Dispositivi di protezione individuali

4.4. Attività in cave di ofioliti e/o ex miniere di amianto

4.4.1. Accesso a cave e/o ex miniere di amianto

4.4.2. Precauzioni per il campionamento

4.4.3. Rischi individuati

4.4.4. Dispositivi di protezione individuali

4.5. Attività del settore impiantistico in presenza di amianto

4.5.1. Accesso a ditte/cantieri per verifiche impiantistiche

4.5.2. <i>Rischi individuati</i>	
4.5.3. <i>Dispositivi di protezione individuali</i>	
4.6. Sopralluogo e campionamento di materiale sospetto nelle attività del settore territoriale (materiali solidi, aerodispersi, acque)	
4.6.1. <i>Precauzioni per il campionamento</i>	
4.6.2. <i>Rischi individuati</i>	
4.7. Trasferimento e trasporto campioni	
4.7.1. <i>Programmazione dell'attività</i>	
4.7.2. <i>Rischi individuati</i>	
4.7.3. <i>Misure generali di prevenzione e protezione</i>	
4.8. Le Emergenze Ambientali	
4.8.1. <i>Dispositivi di protezione individuale</i>	
5. ATTIVITÀ DI LABORATORIO	
5.1. Requisiti dei laboratori	
5.1.1. <i>Procedure operative</i>	
5.2. Accettazione campioni	
5.3. Preparativa ed analisi dei campioni	
5.3.1. <i>Dispositivi di protezione individuale</i>	
5.4. Attività di pulizia e gestione dei rifiuti	
5.5. Controllo dell'esposizione .	
6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO – CRITERI	
6.1. Criteri per la valutazione del rischio – Attività territoriali	
6.1.1. <i>Probabilità (P)</i>	
6.1.2. <i>Gravità del Danno (parametro D)</i>	
6.1.3. <i>Determinazione della classe di rischio (parametro R)</i>	
6.2. Criteri per la valutazione del rischio – Laboratorio	
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	
7.1. Modalità di utilizzo DPI amianto nelle attività territoriali	
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO	
8.1. Corso di formazione/aggiornamento rischi connessi all' esposizione all'amianto	
8.1.1. <i>Argomento – Valutazione del Rischio</i>	
8.1.2. <i>Argomento – Misure di Prevenzione e Protezione</i>	
8.1.3. <i>Argomento – DPI</i>	
8.2. Il Responsabile amianto - Valutazione del rischio, controllo e bonifica 55	
9. LA SORVEGLIANZA SANITARIA	
10. BIBLIOGRAFIA	
ALLEGATO 1 - Modulo di segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (Art. 240 – D.Lgs. 81/08)	

La Guida è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

**REACH/CLP
REGOLAMENTO DELEGATO 2020/1676, MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25
DEL CLP PITTURE PERSONALIZZATE (DESPOCKE PAINTS)**

Publicato il Regolamento Delegato 2020/1676 che modifica l'articolo 25 del Regolamento CLP. A tale articolo è aggiunto uno specifico comma che disciplina l'etichettatura delle pitture personalizzate, definite come *pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori*.

Il nuovo allegato VIII prevede infatti alcune facilitazioni per la trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose nel caso delle pitture miscelate presso il punto vendita, sollevando da alcuni oneri i responsabili della formulazione, che in linea teorica dovrebbero trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche.

Le modifiche all'articolo 25 prevedono che, nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all'allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata presenti in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell'articolo 45 siano inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata e devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione nella pittura personalizzata. Inoltre, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata accanto all'UFI corrispondente.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e rischi aziendali

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CEMS SRL – Convenzione Covid

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROPCAR – Autonoleggi

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio.

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GI SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

ROE' – Prodotti antisettici - Igienizzanti

SAMSUNG – Elettronica Smartphones

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

STARHOTELS – Settore Alberghiero

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale

VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali